

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

1^ LOTTO

Lavori di MS del traghetto motorizzato del ponte di barche sul Po di Goro a Gorino

Veneto

IMPORTO DEI LAVORI A CORPO € 104.000,00

ONERI DELLA SICUREZZA € 1.000,00

TEMPO UTILE GIORNI 60

PENALE 1 ‰ DELL' IMPORTO CONTRATTUALE NETTO

PAGAMENTI IN UNICA SOLUZIONE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE 1 - NORME GENERALI

Il Progettista

(ing. Mauro Bergonzini)

Visto : Il Responsabile del Procedimento

(.....)

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO

CAPITOLO PRIMO

ARTICOLO 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori MS del traghetto motorizzato del ponte di barche sul Po di Goro a Grino Veneto

L'appalto viene effettuato a corpo

Categoria di lavoro

Importo

%

A) LAVORI A CORPO

- | | | |
|-------------------------------------------------|-----------|-------|
| ➤ Rimorchio navale del traghetto.. | 4.324,98 | 4,15 |
| ➤ Allaggio e varo del traghetto | 2.136,55 | 2,05 |
| ➤ Lavori di revisione con sostituzione motori.. | 83.112,00 | 79,92 |
| ➤ Verniciatura anticorrosiva esterno scafi.. | 12.535,95 | 12,05 |

TOTALE LAVORI A CORPO € 104.000,00 100

ONERI DELLA SICUREZZA NON ASSOGGETTABILI A RIBASSO € 1.000,00

TOTALE APPALTO € 105.000,00

ARTICOLO 2

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo delle opere da realizzare in appalto sarà quello risultante dall'offerta dell' Appaltatore quale minor prezzo corrispettivo per la realizzazione delle opere di che trattasi , ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016.

Le opere da compensare a corpo, sono tutte quelle identificate o ricavabili dai disegni alle-

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

gati alla perizia / progetto ed indicate nell'art. 1 "Oggetto dell'Appalto", con indicate le incidenze percentuali e descritte in modo sommario nell'art. 3 "Designazione delle Opere".

Qualsiasi modifica del contratto durante il periodo di efficacia deve essere apportata ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Rimane comunque confermata la facoltà prevista dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 (recesso per volontà dell' Ente Appaltante.).

ARTICOLO 3

DESIGNAZIONE DELLE OPERE

I lavori formanti oggetto del presente appalto sono quelle risultanti e/o desumibili dagli atti di perizia / progetto approvata e possono sommariamente riassumersi come segue:

A) LAVORI DA ESEGUIRSI A CORPO:

-fornitura di n. 2 motori diesel FPT KELL con scambiatore acqua sotto galleggiamento, avviamento elettrico a 24V, quadro analogico, cavo di cablaggio;

-fornitura di n. 2 gruppi poppieri da Hp 65 l' uno, retrattili verticalmente con trasmissione idrauliche, eliche inox, martinetto idraulico inox per posizionamento gruppi;

-Radiatori esterni per raffreddamento acqua motori e olio idraulico posizionati nella parte sommersa dello scafo ;

-Smontaggio e sbarco vecchi motori, alberi di trasmissione , eliche, timoni ecc. , pulizia locali e verniciatura interna , chiusura passascafi eliche e prese mare;

-Montaggio motori su supporti antivibranti, presa di forza anteriore per ponti levatoi, silenziatori di scarico con terminali inox sopra la cabina, telecomandi motori con interruttore elettrico comando eliche, tubazioni per prefiltri decantatori;

-Olio idraulico per impianto;

-Liquido protettivo circuito acqua;

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

-Impianto idraulico per azionamento eliche e sollevamento ponti levatoi, fornitura e montaggio di pompe idrauliche trascinate dai motori diesel, giunti parastrappi, motori idraulici per gruppi poppieri, pompe idrauliche per azionamento ponti levatoi, serbatoio olio idraulico con i livelli e tappi imbarco, distributori di flusso e deviatori di flusso per ponti levatoi, tubazioni rigide e flessibili per alte pressioni, raccorderai varia:

-Impianto elettrico a 24 V per collegamento strumentazioni e leve innesto, eliche, luci locali motori, luci cabina a led, faretto illuminazione ponte a led, quadro interruttori termici, n. 4 batterie da 140 AH, n. 1 caricabatteria elettronico per consentire la ricarica continua delle batterie, n. 2 staccabatterie elettrici;

-Verniciatura anticorrosiva dell' intradosso degli scafi e dei ponti levatoi

I materiali provenienti dalle demolizioni/rimozioni rimangono di proprietà dell' Appaltatore.

CAPITOLO SECONDO

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

ARTICOLO 4

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL PROGETTO

Fanno parte integrante del progetto:

1. il Capitolato Generale d'Appalto ;
2. il nuovo Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2004/25/UE (D.Lgs. 18/04/2016 n. 50);
3. il presente Capitolato speciale suddiviso nelle parti Norme Generali e Norme Tecniche;
4. gli elaborati di progetto/perizia;
5. l'Elenco Prezzi.
6. il Piano di Sicurezza previsto dal D.Lgs. 81/2008/il Documento Unico di Valutazione

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

dei Rischi;

ARTICOLO 5

CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

La cauzione provvisoria, prescritta dall'art. 93 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è stabilita al 2% dell'importo dei lavori a base d'appalto comprensivo del costo degli oneri per la sicurezza. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria sono regolate dal sopra citato art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016. La cauzione definitiva prescritta dal primo comma dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, è stabilita pari al 10% dell'importo dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza. In caso d'aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione definitiva sarà svincolata a norma di legge.

La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Resta inteso che l'esecutore dei lavori dovrà comunque assoggettarsi alla stipula tutte le polizze di garanzia previste dalla nuova normativa (D.Lgs. 50/2016, in particolare gli artt.

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

93, 103 e 104).

ARTICOLO 6

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE LAVORI E RE-

SPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'esecutore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a presentare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori.

L'importo della somma da assicurare corrisponde, di norma, all'importo del contratto stesso, qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore.

La polizza di cui all'art.103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro e un massimo di 5.000.000,00 di Euro.

ARTICOLO 7

CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori, intesa come ordine di immediato inizio dei medesimi, potrà essere effettuata subito dopo l'aggiudicazione definitiva, previa acquisizione della cauzione definitiva.

In ogni caso con la consegna dei lavori l'Appaltatore rimane obbligato all'assunzione di tutti gli oneri che dovessero derivare da eventuali ritardi nell'eliminazione o spostamento di interferenze o sottoservizi ovvero nell'acquisizione delle aree necessarie all'esecuzione della maggior parte dei lavori, ove queste non si rivelino pregiudizievoli per l'esecuzione della

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

maggior parte dei lavori.

ARTICOLO 8

LUOGO DI ESECUZIONE

La MS del traghetto motorizzato dovrà essere eseguita in un cantiere navale dotato di apposite strutture atte a consentire la realizzazione dei lavori anche in condizioni meteorologiche avverse.

ARTICOLO 9

PIANO DELLA SICUREZZA

Per l'appalto in oggetto l'Amministrazione Appaltante, in ottemperanza al D.Lgs n°81/08 e ss.mm.ii., ha provveduto a far redigere il prescritto "Piano della Sicurezza", i cui contenuti minimi, nonché i costi di attuazione, sono stati individuati e determinati, secondo quanto disposto nel D.P.R. 222/03, **nell'importo complessivo di € 1.000,00 (diconsi Euro mille/00)**

Fatta salva ogni ulteriore specificazione prevista nel contratto e ferme restando tutte le disposizioni in materia contemplate dalla normativa vigente, l'Appaltatore è tenuto alla piena osservanza del citato "Piano della Sicurezza", che costituisce parte integrante del contratto di appalto. Ogni violazione alle norme contenute nel piano suddetto da parte dell'Appaltatore costituirà, previa formale costituzione in mora da parte dell'ANAS S.p.A., causa di risoluzione in danno del contratto, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. È facoltà dell'appaltatore presentare al Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva dell'appalto e, comunque, prima della consegna dei lavori, eventuali proposte di integrazione al "Piano della Sicurezza", ove si ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza ed organizzazione, restando ogni onere aggiuntivo a suo esclusivo carico.

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

L'Appaltatore si assume la responsabilità per le integrazioni apportate su sua proposta.

L'Appaltatore dovrà, altresì, presentare al Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto e, comunque, prima della consegna dei lavori, un Piano Operativo di Sicurezza attinente a scelte autonome, ferme restando le relative responsabilità, nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, che sarà considerato come Piano complementare di dettaglio del "Piano della Sicurezza" di progetto. Tale piano operativo, redatto ai sensi degli artt. 89 e 96 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., specificherà le procedure, le tecniche, i mezzi e gli uomini che l'Appaltatore intenderà utilizzare per quanto riguarda le proprie scelte autonome; comprenderà la corrispondente analisi dei rischi e l'attuazione dei controlli delle suddette procedure. Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori verificherà l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza e la sua compatibilità con il piano di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81. In nessun caso, comunque, le eventuali integrazioni, daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali.

ARTICOLO 10

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO

All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori.

Di tale conferma si darà atto nel verbale di consegna dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto, inoltre, ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che fosse emanata in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (disposizioni contenute nel D.P.R. n° 302 del 19/03/1956, D.P.R. n° 303 del 19/03/1956 (solo art. 64), e

Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)

D.Lgs. n°81 del 09/042008).

L'Appaltatore provvederà altresì:

- a portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e degli eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, di tutti i rischi rilevati nell'area di lavoro all'atto della consegna degli stessi.(DUVRI);
- a far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate;
- a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori diano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante il corso dei lavori;
- a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà dei subappaltatori, siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d'opera od altro non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego;
- ad informare, immediatamente prima dell'inizio di ogni lavorazione prevista nell'appalto in oggetto, tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori, dei rischi specifici della lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare;
- ad informare immediatamente la Direzione Lavori ed il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in caso di infortunio od incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge.

La Direzione Lavori ed il personale incaricato dall'Ente Appaltante. si riservano ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all'Appaltatore circa l'osservanza a quanto prescritto dal presente articolo.

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

ARTICOLO 11

PROGRAMMA ESECUTIVO E PIANO OPERATIVO DETTAGLIATO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 comma 10 del D.P.R. n° 207 del 05/10/2010 (fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui all'art. 23 comma 3 del D.lgs. n° 50 del 18/04/2016), entro 30 giorni dalla aggiudicazione definitiva dei lavori, e comunque prima della consegna degli stessi, l'Appaltatore deve presentare un programma esecutivo dettagliato, anche in forma grafica, per l'esecuzione delle opere nel quale saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale progressivo dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

ARTICOLO 12

SUBAPPALTO

Il subappalto è regolato dall'art. 105 del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016.

La Committente Ente Appaltante rilascerà autorizzazione, ove previsto, previa acquisizione della certificazione antimafia di cui al D.Lgs. n° 159 del 06/09/2011.

ARTICOLO 13

PROCEDURA ANTIMAFIA

Allo scopo di collaborare alla vigilanza avverso gli eventuali tentativi di infiltrazioni mafiose nell'ambito delle Imprese partecipanti, le verifiche di cui al D.Lgs. n° 159 del 06/09/2011 saranno estese, anche al di là degli obblighi di legge per la autorizzazione dei subaffidamenti, a tutti i subcontratti compresi quelli aventi ad oggetto servizi e forniture stipulati dall'Appaltatore.

In via esemplificativa ma non esaustiva, si citano anche:

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

- trasporto a discarica;
- smaltimento rifiuti;
- fornitura e/o trasporto di terra;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- forniture di ferro lavorato;
- noli a caldo e a freddo;
- servizi di guardiania di cantiere.

L'Ente Appaltante rilascerà autorizzazione, ove previsto, previa acquisizione della certificazione antimafia di cui al D.Lgs. n° 159 del 06/09/2011.

Per i contratti per i quali non è prevista normativamente l'autorizzazione dell'Ente Appaltante, l'Appaltatore, contestualmente alla stipula del subcontratto, trasmetterà all'Ente Appaltante la documentazione necessaria per la verifica antimafia di cui al D.Lgs. n° 159 del 06/09/2011. Il subcontratto dovrà prevedere una clausola risolutiva espressa per il caso di diniego della certificazione.

L'Affidatario dovrà acquisire e trasmettere all'Ente Appaltante, in relazione ai contratti che stipulerà, la seguente documentazione indipendentemente dall'importo del contratto e ferma la documentazione obbligatoria:

1. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con dicitura antimafia;
2. dichiarazione resa dal Legale Rappresentante dell'Appaltatore contenente:
 - i dati anagrafici completi (nome, cognome, luogo e data di nascita), del medesimo dichiarante e di ogni socio per le s.n.c. e di ogni socio accomandatario per le s.a.s. (indicando le relative quote), degli eventuali componenti l'organo di amministrazione per le società di capitali nonché dei direttori tecnici per le imprese di costruzioni

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

ne;

- i dati dell'Appaltatore (denominazione sociale, sede legale, numero di iscrizione al Registro delle imprese, numeri di partita I.V.A e di codice fiscale);

3. dichiarazione resa dal Legale Rappresentante (delle società di capitali), ai sensi del D.P.C.M. n. 187/91 circa la composizione societaria, riportante anche i nominativi dei componenti del collegio sindacale dell'Appaltatore, completi dei dati anagrafici.

Nei casi in cui una persona giuridica risulti possessore di quote o di azioni dovrà essere prodotta la medesima dichiarazione, se disponibile, sino a risalire ad una persona fisica. In caso di associazioni temporanee di imprese le dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 dovranno essere prodotte dal legale rappresentante di ciascuna impresa componente l'associazione temporanea;

4. per ogni persona fisica per la quale vengono trasmessi i dati anagrafici, dovrà essere comunicato anche il relativo codice fiscale.

ARTICOLO 14

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui agli artt. precedenti e a quelli del Capitolato Generale d'Appalto (D.M. 145/2000), e agli altri specificati nel presente Capitolato Speciale - Norme Generali – che risultano compresi e compensati nei prezzi di contratto, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri seguenti:

- 1.** le prestazioni degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori;
- 2.** la fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e tipo che saranno indicati dalla Direzione Lavori;
- 4.** la custodia del cantiere dovrà essere affidata a persone provviste della qualifica di

Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)

“guardia particolare giurata” (Art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n° 646);

5. l'effettuazione, nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e verifica che la Direzione Lavori riterrà necessarie ai sensi del D.M. 11/3/1988 (S.O. alla G.U. n. 127 dell'11/6/1988);

6. per i materiali di risulta non reimpiegabili, soggetti alla regolamentazione sulle discariche, l'Appaltatore resta obbligato al conferimento dei detti materiali a discariche autorizzate e a sostenere ogni onere derivante;

7. le spese, anche di certificazione, per le prove di accettazione dei materiali nonché per le ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale di Appalto ma ritenute necessarie dalla Direzione Lavori, o dall'Organo di Collaudo, per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti.

Restano a carico dell'Appaltatore il prelievo dei campioni dei materiali prescritto dalle Norme Tecniche, la conservazione degli stessi campioni e la consegna presso il laboratorio di cantiere, presso laboratori ufficiali indicati dalla Direzione Lavori. È altresì onere dell'Appaltatore la predisposizione tecnica dei siti, anche con la realizzazione delle opere provvisoriale ove occorrono, ed ogni altra forma di collaborazione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, macchinari, personale e quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove tecniche, comprese quelle di funzionalità del tragheto a lavori eseguiti, compreso prove di chiusura ed apertura del ponte..

8. le spese per la redazione degli eventuali progetti di dettaglio, da porre all'approvazione della Direzione Lavori, ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile per cui l'Appaltatore risulta responsabile della progettazione di dettaglio delle opere ed è pertanto obbligato, sulla base del progetto, alla verifica di tutte

Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)

le previsioni progettuali sia di ordine tecnico che di ordine economico-contabile, rimanendo a suo carico l'esecuzione di tutte le opere per l'importo di contratto.

L'Appaltatore è tenuto a riportare, completandoli, su supporto informatico e cartaceo tutti i disegni esecutivi delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite, fornendo anche una copia su supporto informatico;

9. l'Appaltatore, a proprie cure e spese, mette a disposizione gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, per l'esecuzione delle prove di carico su opere o parti di opera e di tutte le operazioni di collaudo, con la sola esclusione delle spese relative alla certificazione ed agli oneri di laboratorio;

10. l'Appaltatore, a proprie cure e spese, predispone il piano di manutenzione delle opere realizzate

11. le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso e nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno volta per volta fissati dalla Direzione Lavori;

12. l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattia), nonché il pagamento dei contributi comunque messi a carico del datore di lavoro, come assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese Edili e/o Cooperative,

Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)

Aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare detti contratti, e gli accordi integrativi medesimi, anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Appaltatore è responsabile, rispetto all'Ente Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

Al fine del rispetto degli obblighi di cui sopra l'Appaltatore esecutore dei lavori è tenuto allo scrupoloso rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, sia per il proprio personale che per il personale addetto alla D.L., in applicazione delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia di prevenzione infortunio ed igiene del lavoro, in particolare quelli previsti dal D.P.R. n° 302 del 19/03/1956, dal D.P.R. n° 303 del 19/03/1956 (solo art. 64), e dal D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008.

In particolare l'appaltatore è tenuto alla scrupolosa e puntuale osservanza delle disposizioni di legge.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente punto accertata dall'Ispettorato del lavoro e segnalata all'Ente Appaltante, la stessa comunicherà all'Appaltatore e all'Ispettorato suddetto, l'infrazione accertata e procederà ad una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione.

Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)

ne, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni all'Ente Appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

Sulle somme detratte non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

Ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Generale di Appalto (D. M. 145/00), l'Ente Appaltante potrà procedere al pagamento diretto, anche in corso d'opera, ai dipendenti dell'Appaltatore delle retribuzioni, ove quest'ultimo non vi ottemperi, detraendo i relativi importi dai certificati di pagamento. Tali pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. In caso di formale contestazione dell'inadempimento, il Responsabile del Procedimento provvederà all'inoltro delle richieste dei lavoratori e delle contestazioni, per i necessari accertamenti, all'Ufficio Provinciale del Lavoro.

L'Appaltatore rimane altresì obbligato:

- 13.** A fornire alla Direzione Lavori la prova di avere ottemperato alla Legge n° 68 del 12/03/1999 e alla Circolare Ministeriale n° 248 del 07/11/2000, nonché alle disposizioni previste: dalla Legge n° 130 in data 27 febbraio 1958 e ss.mm.ii., dalla Legge n° 744 in data 19 ottobre 1970 e ss.m.ii., e dalla Legge n° 763 in data 26 dicembre 1981 e ss.mm.ii.;

Resta altresì contrattualmente stabilito che:

Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)

14. L'Appaltatore è obbligato a provvedere a sua cura e spese a tutti gli adempimenti previsti dalla parte quarta del D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 e conseguenti alla Produzione di Rifiuti, così come definiti dal predetto Decreto e connessi con tutti i lavori eseguiti, ivi comprese le rimozioni di vecchi manufatti, dei quali non sia espressamente indicato nel presente contratto che rimarranno di proprietà dell'Ente Appaltante. A tal fine l'Appaltatore, prima della maturazione di ogni stato di avanzamento ed entro quindici giorni dalla data di ultimazione dei lavori, dovrà far pervenire alla Direzione Lavori una dichiarazione dalla quale risulti che tutti i rifiuti prodotti sono stati smaltiti nella forma di legge elencando nella stessa dichiarazione i documenti da cui risulta l'avvenuto smaltimento; tali documenti debbono altresì essere allegati alla dichiarazione in copia leggibile firmata dal direttore tecnico o dal legale rappresentante dell'Appaltatore. Resta formalmente inteso che tutte le categorie di lavori relative al presente contratto si intendono regolarmente eseguite soltanto dopo l'avvenuto smaltimento dei rifiuti prodotti durante la loro esecuzione, pertanto non si procederà alla loro contabilizzazione fintantoché l'Appaltatore non avrà ottemperato alle prescrizioni di cui al comma precedente. È vietato all'Appaltatore depositare, anche a titolo provvisorio qualsiasi rifiuto in locali o aree di pertinenza dell'Ente Appaltante. Gli oneri tutti sopra specificati si intendono compresi e compensati nel corrispettivo offerto.

15. L'Appaltatore dovrà comunicare alla sottoscrizione del contratto e, comunque, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del proprio Direttore Tecnico che dovrà essere persona idonea e abilitata, iscritta all'Albo Professionale, e dovrà altresì assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità secondo le direttive della Direzione Lavori. Nel

Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)

caso di appalto affidato ad associazioni temporanee di imprese o a consorzio, tale tecnico è incaricato mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, così come previsto dall'art. 6 del Capitolato Generale di Appalto (D.M. n° 145 del 19/04/2000).

16. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale a soggetto idoneo presente sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto. Tale soggetto, ove ne ricorrano i requisiti, potrà coincidere con il Direttore Tecnico e con il responsabile della disciplina e buon ordine dei cantieri secondo le previsioni dell'art. 6 del Capitolato Generale d'Appalto (D.M. n° 145 del 19/04/2000).

17. La sospensione dei lavori, senza che ciò costituisca titolo per l'appaltatore a richiedere proroghe alla scadenza contrattuale, essendo imputabile a fatto e colpa dell'appaltatore esecutore stesso. In caso di mancato positivo riscontro e di perdurante inosservanza della disposizione di sicurezza impartita, l'appaltatore sarà formalmente diffidato e posto in mora per gravi e/o ripetute violazioni della sicurezza, che costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016.

18. L'Appaltatore è obbligato a collocare le tabelle indicative del cantiere a termini della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale n. 3127/129 in data 19 febbraio 1959.

L'Appaltatore dovrà fornire le prescritte tabelle delle dimensioni di m. 3 x m. 2 in due telai accoppiabili con bulloni, ed intelaiatura a nido d'ape, scritte in vernice ad olio su fondo bianco ad idropittura lavabile.

Peraltro le tabelle dovranno rispondere a quanto prescritto dall'art. 105 comma 15

Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)

del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016. In prossimità delle testate dei cantieri per lavori stradali (di durata superiore a 7 giorni lavorativi), l'appaltatore dovrà collocare apposite tabelle indicative dei cantieri stessi nei modi e con le caratteristiche previste dall'art. 30 (fig. II-382), del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada.

19. L'Appaltatore è tenuto, nella predisposizione del programma lavori, a pianificare i lavori di esecuzione, al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sull'ambiente connessi all'interferenza dei cantieri e della viabilità di servizio, con il tessuto sociale ed il paesaggio. Inoltre, al termine dei lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere alla rimessa in pristino delle aree interessate dai cantieri e dai lavori di servizio. Per tali fini gli Enti locali interessati potranno esigere dall'Appaltatore appositi atti fideiussori a garanzia.

20. Nel caso di cessione del corrispettivo d'appalto successivamente alla stipula del contratto, il relativo atto dovrà indicare con precisione la generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute.

21. L'Appaltatore deve consentire l'eventuale contemporanea esecuzione dei lavori complementari condotti da imprese diverse, secondo le disposizioni della D.L. per i tempi e modi di esecuzione.

22. All'applicazione della normativa vigente in materia di antimafia, al fine di prevenire le infiltrazioni di stampo mafioso. L'Appaltatore, oltre agli oneri espressamente stabiliti dalla Legge e dal Capitolato Speciale di Appalto, ha l'onere e la responsabilità di fornire alla Direzione Lavori, con cadenza settimanale, le seguenti informazioni:

- elenco di tutto il personale presente in cantiere con specificato nome e cognome, matricola, dipendenze, qualifica e mansioni;

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

▪ elenco ed ore effettive lavorate di tutte le macchine operatrici ed eventuali attrezzature specificando proprietà e titolo/rapporto contrattuale;

▪ elenco di tutti i mezzi di trasporto, vetture e camions, specificando proprietà e titolo/rapporto di lavoro.

A tal fine deve essere istituito, anche con metodo informatizzato, il registro delle presenze del personale e dei mezzi d'opera, a pagine numerate e prefirmate dall'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori, ove saranno annotate le informazioni settimanali richieste.

23. L'Appaltatore al termine dei lavori e prima della consegna delle opere è obbligato alla consegna sia su supporto cartaceo che informatico dei dati di as built

ARTICOLO 15

MISURAZIONE DEI LAVORI - PAGAMENTO ACCONTO - CONTO FINALE

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno valutate con metodi geometrici, a numero o a peso, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi.

I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto, anche se nelle misure di controllo, rilevate dagli incaricati, dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori.

Soltanto nel caso che la Direzione Lavori abbia ordinato per iscritto tali maggiori dimensioni e se ne terrà conto nella contabilizzazione.

Nel caso che dalle misure di controllo risultassero dimensioni minori di quelle indicate in progetto o prescritte dalla D.L. sarà facoltà insindacabile della D.L. ordinare la demolizione delle opere e la loro ricostruzione a cura e spese dell'Appaltatore.

Nel caso le minori dimensioni accertate fossero compatibili, ad insindacabile giudizio della D.L., con la funzionalità e la stabilità delle opere, queste potranno essere accertate e paga-

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

te in base alle quantità effettivamente eseguite.

Le misure saranno sempre prese in contraddittorio a mano a mano che si procederà con l'esecuzione dei lavori, e riportate sui supporti informatici e cartacei firmati dagli incaricati della Direzione Lavori e dell'Appaltatore.

Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

L'Appaltatore avrà, diritto al pagamento in unica soluzione al netto di ogni ritenuta dopo l' ultimazione dei lavori

Su ogni certificato di acconto sarà effettuata, secondo le norme vigenti, la trattenuta di garanzia pari al 0,50% sullo stesso ammontare, per assicurazione operai (art. 7 comma 2 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/00).

Nel caso in cui la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Il conto finale dei lavori corredato dalla documentazione prevista dall'art. 200 del D.P.R. n° 207 del 05/10/2016 (fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui all'art. 111 comma 1 del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016), sarà redatto dal Direttore dei Lavori entro il primo trimestre dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

ARTICOLO 16

TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI I LAVORI, PENALITA' IN CASO DI RITARDO, PROROGHE

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

Ai sensi dell'art. 21 del D.M. 145/2000, il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stabilito in **giorni 60 (diconsi giorni sessanta)** consecutivi e continui, a decorrere dal giorno del verbale di consegna.

Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione, in confronto al termine sopra fissato, sarà applicata una penale **pari all'1% dell'importo netto contrattuale (diconsi uno per mille)**.

Se l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere al Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 26 del D.M. 145/2000, una proroga del suddetto termine contrattuale attraverso un'istanza presentata 60 giorni prima rispetto alla scadenza del termine contrattuale stesso.

Il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, si esprimerà in merito all'istanza di proroga entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

ARTICOLO 17

COLLAUDO STATICO, CONTO FINALE, COLLAUDO O CERTIFICATO DI

REGOLARE ESECUZIONE, PAGAMENTI DEL SALDO

Nel corso dei lavori, o comunque prima dell'atto di certificazione dell'ultimazione dei lavori, la D.L. provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e/o le loro parti possano essere prese in consegna, con facoltà di uso.

Il conto finale verrà compilato entro tre (3) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, a cessazione dell'impegno contrattuale accertata con apposita certificazione, secondo le modalità previste dall'art. 200 del D.P.R. 207/2010 (fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui all'art. 111 comma 1 del D.Lgs. 50/2016).

Il collaudo verrà concluso, a norma del Titolo X del D.P.R. n° 207 del 05/10/2010 (fino alla data di entrata in vigore del Decreto previsto dall'art. 102 comma 8 del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016), entro sei (6) mesi dalla data di ultimazione accertata come sopra.

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

Nel caso si ritenga di sostituire il Certificato di Collaudo dei lavori e il Certificato di Verifica di Conformità con il Certificato di Regolare Esecuzione, a norma dell'art. 237 del D.P.R. n° 207 del 05/10/2010 (fino alla data di entrata in vigore del sopra citato Decreto previsto dall'art. 102 comma 8 del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016),, quest'ultimo sarà emesso entro tre (3) mesi dalla data di ultimazione.

Nella eventualità di mancanze riscontrate dall'organo di collaudo, sono a carico dell'Appaltatore, le spese di visita dell'Ente Appaltante per l'accertamento dell'avvenuta eliminazione delle suddette mancanze, per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Le suddette spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.

ARTICOLO 18

MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse sarà tenuta a cura e spese dell'Appaltatore.

Questa, anche in presenza del traffico esistente sulla strada già in esercizio, eseguirà la manutenzione portando il minimo possibile turbamento al traffico medesimo, provvedendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza del traffico, osservando sia le disposizioni di legge, sia le prescrizioni che dovesse dare l'Ente Appaltante

Per gli oneri che ne derivassero l'Appaltatore non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso.

L'Appaltatore sarà responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo.

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo definitivo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del C.C., l'Appaltatore sarà garante delle opere e delle

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Durante detto periodo l'Appaltatore curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione Lavori ed eventualmente a richiesta insindacabile di questa, mediante lavoro notturno.

Ove l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori, si procederà d'ufficio con invito scritto, e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso.

ARTICOLO 19

DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori.

Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme dell'art. 348 della Legge sui LL.PP. 2248/1865, e dell'art. 20 del Capitolato Generale d'Appalto D. M. 145/00.

In particolare nessun compenso sarà dovuto dall'Amministrazione per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio, ecc., come indicato nell'art. 20 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/00.

Non saranno considerati danni di forza maggiore:

- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;
- i dissesti del corpo stradale;
- gli interramenti degli scavi, delle cunette, dei fossi di guardia;
- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale che dovessero verificarsi a causa di precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure pre-

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

ventive atte ad evitare questi danni e comunque è tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese.

ARTICOLO 20

MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' CONSEGUENTI

AI LAVORI

L'Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello previsto in appalto, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con i dispositivi prescritti dal "*Nuovo Codice della Strada*" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (S.O. alla G.U. n. 114 del 18/5/1992), e dal relativo Regolamento di esecuzione.

Dovrà pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le operazioni provvisorie necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Appaltatore, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.

Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima di iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la Direzione Lavori.

Nei casi di urgenza, però, l'Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione Lavori.

L'Appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al pas-

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

saggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione Lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.

Nel caso che Province, Comuni od altri Enti, a causa dell'aumentato transito in dipendenza della esecuzione dei lavori, dovessero richiedere contributi per manutenzione di strade di loro pertinenza, tali oneri saranno a carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 21

RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nella esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori e dei terzi , nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Resta convenuto che, qualora dovessero verificarsi danni alle persone od alle cose, per mancanza, insufficienza od inadeguatezza di segnalazioni nei lavori, in relazione alle prescrizioni del "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento di esecuzione, che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, l'Appaltatore terrà sollevata ed indenne l'Ente Appaltante ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvederà, a suo carico, al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.

ARTICOLO 22

PREZZI

I lavori e le somministrazioni saranno liquidati in base al corrispettivo a prezzi unitari di progetto.

Tale corrispettivo, oltre a tutti gli oneri descritti in altri articoli, comprende anche, a puro titolo esemplificativo:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc.,

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

nessuna eccettuata, per darli a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro anche se fuori strada;

b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali e polizze;

c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso;

d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo;

e) tutti gli oneri per la sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08 e per quanto applicabili gli oneri di cui al D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006.

I lavori sono sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente Capitolato Speciale d'Appalto, s'intendono accettati dall'Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo le variazioni eventualmente previste ed approvate in perizie di variante tecnica con variazioni di quantità per i soli lavori a misura entro i limiti previsti dalle leggi in vigore.

La facoltà di procedere alla revisione prezzi contrattuali è ammessa nei limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016.

ARTICOLO 23

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ E DELLE OPERE

La qualità delle opere ai fini dell'applicazione o meno di riduzioni di compenso sarà valutata dalla Direzione Lavori, con attrezzature specializzate, usate direttamente o da società

**Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)**

esperte nell'effettuazione di dette misure, sulla base delle indicazioni di valutazione contenute nelle Norme Tecniche. Qualora nel corso dei lavori siano individuate nuove tecnologie o attrezzature di misura diverse da quelle indicate nelle Norme Tecniche, ma maggiormente valide per la misurazione della qualità, la Direzione Lavori potrà usare queste attrezzature o metodologie senza che l'Appaltatore possa obiettare alcunché nelle eventuali riduzioni di prezzo che conseguiranno ai dati misurati. Qualora si evidenziassero situazioni non conformi alle prescrizioni contrattuali o normative, il Direttore dei Lavori valuterà l'accettabilità delle opere secondo quanto previsto nel Sistema di Qualità Compartimentale.

ARTICOLO 24

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra, l'Ente Appaltante e l'Appaltatore, che potranno insorgere in conseguenza dell'appalto dei lavori, qualora non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute al Giudice Ordinario presso il Foro di Rovigo

ARTICOLO 25

RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

Qualora L'Appaltatore non risieda in località posta nella zona nella quale ricadano i lavori affidati con il presente contratto, dovrà tuttavia tenervi in permanenza un rappresentante opportunamente dotato di poteri decisionali, il cui nome e la cui residenza dovranno essere notificati alla Direzione Lavori.

Tale rappresentante dovrà avere, tra l'altro, la capacità e l'incarico di ricevere ordini dalla Direzione Lavori e di dare immediata esecuzione degli ordini stessi.

ARTICOLO 26

SPESE DI CONTRATTO

Le spese di stipulazione, comprese quelle di bollo e di registro, e di scritturazione del con-

Capitolato Speciale d'Appalto
(NORME GENERALI)

tratto d'appalto e suoi allegati e delle copie occorrenti sono a carico dell'Appaltatore.

L'I.V.A. sarà corrisposta nella misura dovuta ai sensi di legge.